

COMUNE DI CHIETI

8


PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Adempimenti tecnici per il recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.32 del 11.02.1998, recante ad oggetto "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti" a norma dell'art.4 comma 4, lett. "C", della legge 15.03.97, n.59

REGOLAMENTO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

IL REDATTORE

DOTT. ARCH. VINCENZO PERINELLI



IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE
DOTT.SA ANGELA FALCONE

L'ASSESSORE AL COMMERCIO
GEOM. GIUSEPPE DI LABIO

APPROVATO CON DELIBERA C.C.
N° 337 DEL 22.7.2003
IL SEGRETARIO GENERALE

TAV. 5

MARZO 2003

TITOLO I - FINALITA'

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Elementi costitutivi del piano
- Art. 3 – Riferimenti legislativi e normativi

TITOLO II – DEFINIZIONI

- Art. 4 – Definizioni e tipologie

TITOLO III – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI E BACINI DI UTENZA

- Art. 5 – Ripartizione territorio comunale in zone omogenee - Compatibilità di insediamento
- Art. 6 – Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto
- Art. 7 – Distanze minime per le nuove posizioni
- Art. 8 – Quantificazione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici
- Art. 9 – Attività integrative negli impianti

TITOLO IV – PRINCIPI GENERALI

- Art. 10 – Accessi
- Art. 11 – Occupazione di aree pubbliche
- Art. 12 - Scarichi
- Art. 13 - Serbatoi
- Art. 14 – Parcheggi
- Art. 15 – Abbattimento di piantagioni
- Art. 16 – Insegne
- Art. 17 – Segnaletica

TITOLO V – CRITERI DI INCOMPATIBILITA'

- Art. 18 – Luoghi in cui sono vietati le installazioni di nuovi impianti
- Art. 19 – Verifiche comunali – Incompatibilità degli impianti esistenti
- Art. 20 – Incompatibilità assolute – Definizioni e procedure
- Art. 21 – Incompatibilità relative – Definizioni
- Art. 22 – Ricollocazione degli impianti incompatibili - Procedure

TITOLO VI – COLLAUDO

- Art. 23 – Collaudo, perizie, autocertificazioni
- Art. 24 – Sanzioni amministrative

TITOLO VII – ORARI

- Art. 25 – Orari, esenzioni, turni di riposo, servizio notturno
- Art. 26 – Autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

- Art. 27 – Domande in corso
- Art. 28 – Domande concorrenti
- Art. 29 – Tempi di realizzo dell'impianto
- Art. 30 – Potenziamenti di impianti esistenti
- Art. 31 – Comunicazione per la ristrutturazione e la modifica degli impianti esistenti
- Art. 32 – Smantellamento e rimozione
- Art. 33 – Impianti ad uso privato
- Art. 34 – Prescrizioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato
- Art. 35 – Norme finali
- Art. 36 – Entrata in vigore

TITOLO I

FINALITA'

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi dell'art. 1 del D.Leg.vo n. 32/98 e successive modifiche, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune.

2. Al Comune sono attribuite tutte le competenze in materia di impianti di distribuzione di carburanti a eccezione di quelle relative agli impianti ubicati lungo le autostrade di competenza regionale.

Articolo 2

(Elementi costitutivi del piano)

1. Gli elaborati tecnici prodotti per la definizione del presente Piano di carburanti ne costituiscono parte integrante e sono i seguenti:

- TAV. 1 - Relazione illustrativa;
- TAV. 2 - Analisi ed individuazione degli impianti esistenti (ubicazione), in scala 1 : 10.000;
- TAV. 3 - Analisi degli impianti esistenti (schede tecniche);
- TAV. 4 - Ripartizione in zone del territorio comunale, in scala 1:5.000;
- TAV. 5 - Regolamento e norme tecniche di attuazione;
- ALL. 1 - Formulario.

Articolo 3

(Riferimenti legislativi e normativi)

1. Il presente piano è stato redatto ai sensi del D.Leg.vo 11 febbraio 1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti"; del D.Leg.vo 8 settembre 1999 n. 349; della Legge 28.12.1999 n. 496; della Legge Regionale 06.06.1984 n. 39 "Piano regionale per la rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione e funzioni amministrative"; dalla Legge Regionale 17.04.1990 n. 44; dalla Legge Regionale 11.02.1999 n. 8; dalla Legge Regionale 19.08.1996 n. 68; dalla Legge Regionale 16.09.1998 n. 75.

2. Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono essere conformi al presente piano, agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, oltre che alle prescrizioni della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento, ed essere autorizzati a seguito delle norme procedurali previste.

3. Costituiscono ulteriori riferimenti:

- il Codice della Strada e il relativo regolamento di attuazione;
- il D.P.R. n. 208 del 12.01.1971 sulla localizzazione degli impianti di distribuzione stradale GPL e metano per autofrazione;
- la circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 04.08.1998 n. 218445; le disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche: legge 13/89; legge 104/92; D.P.R. 24.07.1996 n. 503;
- il D.Leg.vo n. 502 del 30.12.1992, e successive modifiche, riguardante l'accertamento della sicurezza sanitaria;
- il D.P.R. n. 37 del 12.01.1998 riguardante l'attività di controllo per la prevenzione incendi;
- il D.Leg.vo 505/95, il D.Leg.vo 05.12.1957, la legge 474/57, riguardanti le norme fiscali;
- i DD.Leg.vi 31.03.1998 n. 112 e n. 114, la Legge Regionale 09.08.1999 n. 62 riguardanti la liberalizzazione del commercio;
- il decreto n. 373/1988 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e successive modifiche, e la legge 05.02.1992 sulle attività di vendita e riparazione dei distributori di carburanti;
- la delibera di G.R.A. n. 1541/c del 29.11.200.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 4

(Definizioni e tipologie)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) **rete**: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, miscele di benzine e oli lubrificanti, gasolio, G.P.L. e metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

b) **carburanti per autotrazione**: benzine e miscele di benzine e di olio lubrificante, gasolio, per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto (GPL), metano, ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);

c) **impianto**: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi d'erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività accessorie;

d) **tipologie d'impianto**: i vari tipi d'impianto costituenti la rete e convenzionalmente classificati nel modo seguente:

chiosco – costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti ed accessori per autoveicoli;

requisiti minimi per i nuovi impianti:

- *dimensione massima di 10 mq;*

- *presenza di almeno due colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure una colonnina a multipla erogazione con l'idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle colonnine stesse;*

- *presenza di un punto aria e di un punto acqua;*

- *presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;*

- *presenza di un locale per addetti dotato di servizio igienico;*

stazione di rifornimento – costituita da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone, oltre che dei servizi igienici,

anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;

requisiti minimi per i nuovi impianti:

- presenza di almeno quattro colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di un locale per addetti con annesso spogliatoio, dotato di servizi igienici a disposizione anche degli automobilisti;
- presenza d'apparecchiature self-service pre-pagamento;

stazione di servizio – impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoiveicolo; nonché fornita di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;

requisiti minimi per i nuovi impianti:

- presenza di almeno quattro colonnine a semplice o a doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con l'idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento (nel senso precedentemente indicato) in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
- presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;
- presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
- presenza di un'adeguata superficie coperta occupata da locali destinati ad uso proprio per gli addetti e per servizi all'utenza (spogliatoi, servizi igienici per gli addetti e per gli automobilisti, magazzino);
- presenza di almeno un servizio igienico per disabili;
- presenza di lavaggio e/o altro servizio;
- presenza d'apparecchiature self-service pre-pagamento;
- locale per la somministrazione al pubblico d'alimenti e bevande;
- negozio per la vendita d'articoli vari e generi alimentari;

e) **erogatore:** l'insieme d'attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto di una pompa o un sistema d'adduzione; un contatore o un misuratore; una pistola o una valvola d'intercettazione; tubazioni che li connettono;

f) **colonnina:** l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

- g) **self - service pre - pagamento**: il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante senza l'assistenza d'apposito personale;
- h) **self - service post - pagamento**: il complesso d'apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento;
- i) **modifica dell'impianto**: la sostituzione del distributore semplice con altro a doppia erogazione; l'interramento di altri serbatoi per prodotti già erogati o la sostituzione di quelli esistenti con altri con maggiore capacità; il cambio di destinazione degli erogatori e dei serbatoi tra prodotti già erogati dall'impianto; l'installazione di un miscelatore tra prodotti già erogati; il riposizionamento delle attrezzature costituenti l'impianto; l'installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- l) **potenziamento dell'impianto**: l'aumento delle colonnine; l'aumento dei prodotti erogabili; l'installazione di apparecchiature self - service pre - pagamento;
- m) **trasferimento dell'impianto**: lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su nuova posizione commerciale;
- n) **trasferimento della titolarità dell'autorizzazione**: la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad un altro unitariamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;
- o) **concentrazione**: l'utilizzazione di decreti relativi a uno o più impianti esistenti e funzionanti, le cui attrezzature sono trasferite su un impianto già esistente ai fini della ristrutturazione e potenziamento di quest'ultimo;
- p) **impianto di distribuzione ad uso privato**: un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione dei carburanti per uso autotrazione collegati a serbatoi, utilizzati esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili;
- q) **incompatibilità tra impianto e territorio**: la situazione di contrasto con il sito di localizzazione, determinata da intralcio al traffico, quando, nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che su di esso la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso; da difesa delle risorse storico - ambientali nei centri storici, qualora le strutture

dell'impianto occludano la visuale dei beni di particolare interesse storico - culturale;

r) **percorso veicolare**: una strada asfaltata, a doppio senso di circolazione, di larghezza non inferiore a ml.5 e sulla quale è consentito il transito a tutti i veicoli indicati agli artt. 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285 (nuovo Codice della Strada).

TITOLO III

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI E BACINI DI UTENZA

Articolo 5

(Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee – Compatibilità di insediamento)

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in quattro zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centro storico: la parte del territorio interessata da agglomerati che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A);

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444);

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D e F del citato D.M. 1444);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Zona omogenee comunali	Chiosco	Stazione di rifornimento	Stazione di servizio
Zona 1 zona A del PRG <i>centro storico</i>	NO	NO	NO
Zona 2 zone B e C del PRG <i>parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalla zona A - zone di completamento e/o d'espansione</i>	SI	SI	SI
Zona 3 zone D e F del PRG <i>parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali (D) e ad impianti pubblici d'uso collettivo (F)</i>	NO	SI	SI
Zona 4 Zona E del PRG <i>zona agricola</i>	NO	SI	SI

2. Per mutate esigenze di viabilità e circolazione dei veicoli sono state apportate leggere modifiche alle perimetrazioni di PRG, così come previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.Leg.vo. n. 32/98.
3. All'interno della Zona 1 non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti.
4. All'interno della Zona 2 è consentito l'insediamento di impianti stradali di tipologia a "chiosco", di stazione di rifornimento e di servizio con prevalente dotazione di servizi ai veicoli (deposito olio lubrificante, gommista, grassaggio elettrauto e officina e simili).
5. All'interno della Zona 3 possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo stazione di rifornimento e di servizio con annessi centri commerciali per prodotti rivolti prevalentemente al mezzo o di centri commerciali integrati rivolti al veicolo ed alla persona (deposito olio lubrificante, lavaggio, grassaggio, gommista, officina, elettrauto e officina con possibilità di apertura di negozi, bar, edicole e simili).
6. All'interno della Zona 4 possono essere installati impianti stradali di distribuzione di carburanti di tipo stazioni di rifornimento e di servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non sono esclusi

servizi all'automezzo (deposito olio lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n° 32, sono ammissibili le seguenti destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti nelle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Codice della Strada):

- impianti di distribuzione carburanti;
- locali relativi all'attività di ristoro, tavole calde, bar, edicole, commerciale, annessi agli impianti di distribuzione carburanti;
- locali relativi all'attività di autolavaggio e di autoriparazione dei veicoli, annessi agli impianti di distribuzione di carburanti.

Articolo 6

(Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)

1. L'area di nuovo insediamento dell'impianto, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve avere le superfici minime, espresse in metri quadri, così indicate:

Zona omogenee comunali	Chiosco	Stazione di rifornimento	Stazione di servizio
Zona 2	400	800	1.000
Zona 3	NO	1.500	1.600
Zona 4	NO	2.000	2.000

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto non sono ammissibili nuovi insediamenti in tale zona.

3. Indipendentemente dalla superficie minima prevista per i nuovi impianti va in ogni modo osservato un fronte minimo stradale di ml. 30 (trenta), fatte salve le prescrizioni ANAS e d'altri Enti pubblici per le strade di rispettiva competenza.

4. La superficie da destinare alle attività integrative dell'impianto, ad esclusione delle aree coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell'area dell'impianto stesso, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.
5. Le domande concernenti nuovi insediamenti di distribuzione devono contenere una planimetria dalla quale risulti il rispetto dei limiti di cui alla precedente tabella.

Articolo 7

(Distanze minime per le nuove posizioni)

1. Il posizionamento dei nuovi impianti deve avvenire in funzione delle distanze minime, espresse in metri, precisate nella seguente tabella:

Zona omogenee comunali	Chiosco	Stazione di rifornimento	Stazione di servizio
Zona 2	200	200	200
Zona 3	-	500	500
Zona 4	-	4.000	4.000

2. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica.
3. Gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL devono rispettare una distanza non inferiore a Km. 10, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante GPL o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica.
4. Gli impianti che si intendono modificare con l'aggiunta di metano devono rispettare una distanza non inferiore a Km. 10 dal più vicino punto di vendita erogante metano, riferito al percorso stradale minimo tra gli accessi o dalla prevista localizzazione di altro distributore per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica.

5. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti ma solo trasferimenti in uscita dalla zona stessa.
6. La distanza tra impianti localizzati in zone omogenee comunali diverse è determinata dalla media aritmetica delle distanze proprie delle due zone.
7. La distanza tra impianti di comuni confinanti con eguale o diverso livello d'urbanizzazione è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nelle tabelle dei singoli comuni.
8. La misurazione con la media aritmetica delle distanze non si applica ai prodotti GPL e Metano.
9. In tutti i casi di misurazione lineare si applica una tolleranza nella misura massima, per difetto, del 10%.
10. Tenuto però conto della notevole rilevanza che il GPL e il Metano per autotrazione stanno assumendo per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dei centri abitati, l'Amministrazione Comunale può esaminare la possibilità di specifiche ed eccezionali deroghe alle distanze di tali impianti sia per potenziamento sia per nuove installazioni.

Art. 8

(Quantificazione degli indici e parametri edilizi ed urbanistici)

1. Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire rispettando per tutte le zone, con esclusione dei chioschi che non potranno mai superare i mq. 10, il rapporto massimo di copertura non superiore al 10% dell'intera superficie del lotto e l'altezza massima dovrà essere contenuta in ml.3,50 fuori terra. Le pensiline ed isole di distribuzione dei carburanti non configurano area coperta né volume se ad esclusiva protezione dell'impianto di distribuzione.
2. L'insediamento di nuovi impianti di distribuzione di carburanti potrà avvenire – relativamente alle Zone 2, 3 e 4 – anche all'interno delle fasce di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali in quanto pertinenze di servizio.
3. I parametri urbanistici da rispettare per l'insediamento di nuovi impianti all'interno delle Zone 2, 3 e 4 sono i seguenti:
 - a. lotto minimo come da tabella di cui all'art. 6;
 - b. rapporto massimo di copertura degli edifici è del 10% della superficie d'intervento;
 - c. altezza massima degli edifici è di ml. 3,50 fuori terra (per le pensiline può essere raggiunta l'altezza massima di ml 5.00 per particolari esigenze architettoniche);

- d. distacchi dai confini ml. 5.00;
- e. distanze dagli edifici ml. 10.00;
- f. distanze dai confini delle apparecchiature per l'erogazione del GPL e metano ml. 10.00;
- g. distanze dai confini per serbatoi interrati, colonnine distribuzione, lavaggio (se all'aperto), pensiline, tettoie, ponti sollevatori, ecc. ml 3.00;
- h. le distanze dal confine stradale per la costruzione di edifici da adibire a servizi, officina, bar etc., sono quelle prescritte dalla strumentazione urbanistica comunale vigente nonché dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.

4. La realizzazione degli impianti deve attenersi a quanto previsto Regolamento e alle prescrizioni dell'Ente proprietario della strada, al quale deve essere espressamente richiesto il relativo nulla osta e il preventivo disciplinare, come specificato.

5. Nella realizzazione dei nuovi impianti, fatta eccezione per i chioschi, è fatto obbligo riservare una superficie minima, non inferiore al 15 % dell'area d'intervento, sistemata a verde e dovrà essere posta particolare cura nel sistema di recinzione delle aree stesse.

Tutti gli impianti (stazioni di rifornimento e stazioni di servizio) devono essere dotati di servizi per le persone con ridotte capacità motorie e non presentare barriere architettoniche.

Art. 9

(Attività integrative negli impianti)

1. I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che d'autonomi servizi all'auto e all'automobilista, d'autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazioni d'alimenti e bevande) nel rispetto del D.leg.vo 31.03.1998, n. 114, della Legge 25.08.1991, n. 287 e (edicole) e dei relativi piani comunali di settore.

2. I nuovi impianti dotati di dispositivi self – service post – pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande). Nel caso d'attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 20 (venti) e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Leg.vo 31.03.1998, n. 114. Devono in ogni modo rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nel piano urbanistico – commerciale comunale.

3. Nel caso d'impianti già esistenti che intendessero dotarsi di dispositivi self – service post – pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande)

di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Leg.vo 31.03.1998, n. 114. Devono in ogni modo rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nel piano urbanistico – commerciale comunale.

4. I nuovi impianti dotati di dispositivi self – service post – pagamento autorizzati ad installarsi in aree in cui sono già presenti medie o grandi strutture di vendita di cui al D.Leg.vo n. 114/98, devono in ogni modo dotarsi d'autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 20 (venti) e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Leg.vo 31.03.1998, n. 114 ovvero di pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande). Devono in ogni modo rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nel piano urbanistico – commerciale comunale.

5. In tutti i casi di cui sopra devono essere rispettati i criteri relativi alle distanze, superfici ed indici d'edificabilità di cui ai punti precedenti.

6. Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione d'alimenti e bevande), si dovranno rispettare i criteri relativi a tale tipo d'attività.

TITOLO IV

PRINCIPI GENERALI

Articolo 10

(Accessi)

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 N.C.d.S. e art. 61 Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili e non devono mai andare ad impegnare, comprese le aree di sosta relative, la carreggiata stradale.

2. Per quanto riguarda l'istallazione d'impianti stradali di distribuzione di carburanti su strade di tipo B come definito dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempre avvenire tramite corsie d'accelerazione e decelerazione della larghezza di mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). La lunghezza delle corsie è stabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradale interessato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alle superficie del piazzale sopra indicata.

3. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico di larghezza non inferiore a mt. 0.50 (zero e cinquanta) e non eccedente mt. 1.50 (uno e cinquanta), delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potranno variare secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio della concessione e/o autorizzazione edilizia.
4. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a non oltre mt. 2.50 (due e cinquanta) dal ciglio bitumato della strada e in ogni modo sempre in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.
5. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0.70 (zero e settanta) misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, secondo la condizione più sfavorevole. Fuori dei centri abitati, solo per le piantagioni, si applica quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento al N.C.d.S., ai commi 6, 7 e 8 e cioè:
- a) la distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e in ogni modo non inferiore a mt. 6 (sei);
 - b) la distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 (uno) sul terreno non può essere inferiore a mt.1 (uno). Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a mt.1 (uno) costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30 (trenta) dal suolo;
 - c) la distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt.1 sul terreno, non può essere inferiore a mt. 3 (tre). Tale distanza si applica anche per le recinzioni superiori a mt. 1 sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore a mt.1 (uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm. 30 (trenta) dal suolo.
6. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definita geometricamente dagli artt.16,17 e 18 del N.C.d.S..

7. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede o accessi tramite rampe e cordone inferrate a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale. (La soluzione più idonea sarà definita dagli uffici tecnici comunali).

8. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.

9. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come beninteso per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

10. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici comunali preposti.

11. E' vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essere ignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento di viabilità alternativa.

12. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti, esclusi i chioschi, devono avere le caratteristiche tecniche specificate ai punti successivi:

1. Impianti ubicati all'interno dei centri abitati

a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture e autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3.5:

accessi da mt. 7.50 (sette e cinquanta);

b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi da mt. 15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale di mt.30 (trenta).

2. Impianti ubicati fuori dai centri abitati

a) Compatibilmente con le caratteristiche geometriche viabilistiche della strada può essere consentito il rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:

accessi da mt. 7.50;

b) Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi da mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 30 (trenta);

c) Strade di tipo B:

fronte strada di mt. 60 (sessanta) con accessi da mt.15 (quindici) e aiuola spartitraffico centrale da mt. 30 (trenta) e due corsie, di accelerazione e decelerazione, opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada e comunque non inferiore a mt. 60 (sessanta).

13. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essere conformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolari prescrizioni:

a) all'interno dei centri abitati minimo mt.12 (dodici); può essere derogato a mt. 6 (sei) per gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 46, comma 6 del N.C.d.S.;

b) fuori dai centri abitati minimo mt. 95 (novantacinque).

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.

Sono da considerarsi incompatibili gli accessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.

La distanza da incroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a mt. 95 (novantacinque) fra gli estremi degli accessi più vicini.

14. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere rispettivamente

lunghezza minima di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt.10 (dieci).

Articolo 11

(Occupazione di aree pubbliche)

Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti su area privata sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione previa corresponsione del canone previsto.

I nuovi impianti non potranno occupare né suolo né sottosuolo pubblico con serbatoi e/o tubazioni necessarie all'erogazione di carburante. Sono ammessi solo ed esclusivamente gli allacci alla rete di approvvigionamento idrico, alla rete fognaria, al gasdotto, nonché alle reti elettriche e telefoniche.

Articolo 12

(Scarichi)

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli, devono essere autorizzati dall'autorità competente previa acquisizione del parere dell'A.S.L. e realizzati secondo le norme vigenti.

In ogni caso deve sempre essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (ad es. in corrispondenza degli accessi), procedere alla loro copertura.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi di ml 10,00, devono essere provviste di idonei pozzetti carrabili ed ispezionabili da eseguirsi a cura e spese dei titolari degli impianti. Particolari manufatti dovranno essere concordati con gli uffici tecnici del comune.

Articolo 13

(Serbatoi)

Nei nuovi impianti potranno essere installati solo serbatoi interrati a doppia parete, muniti anche di sistema di rilevazione perdite. Negli impianti esistenti quando necessari o sia prevista la sostituzione dei serbatoi, dovranno essere posti in opera solo ed esclusivamente quelli di tipo a doppia parete muniti di sistema di monitoraggio perdite. L'installazione e l'esercizio dei serbatoi deve comunque essere conforme al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/05/1999 n° 246 "Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati". In ogni caso ci si dovrà attenere alle indicazioni dei VV.F.

Articolo 14

(Parcheggi)

Nel caso in cui nell'impianto di distribuzione carburanti siano previsti servizi connessi alla persona ed ai mezzi (officine, bar, ristoranti, etc) la dotazione minima di parcheggi dovrà essere quella stabilita dal P.R.G. per attività analoghe poste al di fuori delle aree di impianto.

Articolo 15

(Abbattimento di piantagioni)

L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circ. 11/08/1966 n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione dalla L.R. 22.07.1986, n. 24.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente impossibile spostare l'accesso in altre posizioni.

In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della suddetta Circolare.

In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e n'è prescritta la reintegrazione a cura e spese del richiedente nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplari per ogni albero abbattuto.

In ogni caso non è consentito l'abbattimento di alberature e/o piantagioni tutelate ai sensi della Legge n° 1497 del 29/06/1939 e dalle Leggi Reg.li in materia.

Nelle zone extraurbane ed in quelle agricole l'abbattimento delle piantagioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Forestale competente per territorio.

Articolo 16

(Insegne)

1. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società con l'eventuale dicitura "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenti condizioni:

- le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 6 (sei);
- le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione ed in corrispondenza degli accessi;
- deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- le insegne devono essere posizionate ad almeno ml 3 (tre) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso ed in ogni caso non devono sporgere su marciapiedi o pertinenze stradali;
- l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele/mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posta in prossimità di impianti semaforizzati o intersezioni;
- l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- l'insegna non deve in ogni caso interferire con la segnaletica stradale.

Deve essere collocato sull'aiuola spartitraffico, un apposito pannello indicante il prezzo dei singoli prodotti erogati la cui superficie non potrà essere superiore a mq 2 (due).

Sono consentite scritte luminose variabili solo ed esclusivamente all'interno del box del gestore e solo se poste parallelamente al senso di marcia. La loro dimensione non dovrà comunque essere superiore a mq. 1 (uno) ed i colori utilizzati non potranno essere quelli degli impianti semaforici.

2. Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del D.Leg.vo n° 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche alle strade di tipo C e D.

Articolo 17 **(Segnaletica)**

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita e impedire eventuali manovre di svolta a sinistra.

TITOLO V **CRITERI DI INCOMPATIBILITA'**

Articolo 18 **(Luoghi in cui sono vietati le installazioni di nuovi impianti)**

Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

1. nella Zona 1 e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 1497/39 e 431/85;
2. in prossimità d'intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n° 495/92;

3. in corrispondenza di canalizzazioni semaforiche; quelli esistenti dovranno spostare gli accessi in modo che non siano collocati in corrispondenza delle suddette canalizzazioni, entro i termini di cui al D.Leg.vo n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, se non diversamente stabilito in quanto già notificata l'incompatibilità di cui all'art. 1 comma 5 del D.Leg.vo n° 32/98 in materia d'accessi, e secondo quanto specificato nell'art. 10. Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'impianto dovrà essere trasferito;
4. nelle fasce di rispetto dei cimiteri. In queste aree non è consentito il potenziamento degli impianti esistenti, come disposto dal R.D. 27/07/1934 n° 1265;
5. nelle zone sottoposte a particolari vincoli di tutela paesaggistica, ambientale e monumentale (parchi naturalistici, parchi fluviali, zone di tutela naturalistica, zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua e zone di tutela dei corsi d'acqua) come disposto dall'art. 1 comma 1 bis del D.Leg.vo n. 346 del 08.09.1999;
6. nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato dai vigenti strumenti urbanistici;
7. quando l'area dell'impianto causa l'interruzione della continuità del percorso pedonale e quando crea condizioni di pericolo per l'attraversamento del fronte dell'impianto.

La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

Nelle zone interne al centro abitato, delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, non possono essere installati impianti di distribuzione automatica di carburanti eroganti G.P.L..

Articolo 19

(Verifiche comunali – Incompatibilità degli impianti esistenti)

1. Il Comune in sede di collaudo, di cui al successivo art. 23, procede alla verifica dell'idoneità tecnica degli impianti esistenti al fine dell'accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie.
2. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui al precedente art. 9 possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi articoli 20 e 21.

3. Le fattispecie d'incompatibilità si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

Articolo 20

(Incompatibilità assolute – Definizioni e procedura)

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità assoluta:

- a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri.

2. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.

3. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, revoca l'autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco. La revoca deve contenere:

- a) l'indicazione della data di revoca dell'autorizzazione non superiore a 30 giorni dalla data di effettuazione della verifica o dalla data di comunicazione;
- b) l'ordine alla disattivazione, allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G. e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché alla bonifica del suolo.

4. Le operazioni di cui alla lettera b) del comma precedente non possono protrarsi oltre 3 mesi dalla data di revoca.

Articolo 21

(Incompatibilità relative – Definizioni)

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relative:

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
- b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;

c) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2) Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, né da contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F. e al Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

3) Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alle lettere a) e b) del comma precedente qualora non siano suscettibili di adeguamento possono essere rilocalizzati in altra area idonea, indicata dal comune o dal titolare dell'autorizzazione, con i termini e le modalità di cui al successivo articolo 22.

4) Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera c) del comma 1, possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni:

a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia;

b) l'impianto sia localizzato in strade a non scorrimento veloce.

In mancanza delle suddette condizioni l'impianto incompatibile può essere rilocalizzato in altra area idonea così come previsto dal comma 3.

Articolo 22

(Ricollocazione degli impianti incompatibili - Procedura)

1. Al fine di rimuovere l'incompatibilità con il sito degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 21, il Comune invita i titolari degli impianti incompatibili, unitamente alla comunicazione contenente le risultanze della verifica, a trasferire gli stessi impianti in altra area.

2. Il titolare dell'impianto incompatibile comunica la disponibilità delle aree idonee alla rilocalizzazione nonché il termine entro e non oltre il quale intende trasferirsi.

3. Il Comune in caso di mancato rispetto dei termini fissati al precedente comma revoca le autorizzazioni, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 20. L'autorizzazione è revocata anche nel caso di non disponibilità dell'area da parte del titolare degli impianti incompatibili.

4. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia nonché le distanze e le superfici minime stabilite.

TITOLO VI

COLLAUDO

Articolo 23

(Collaudo, perizie, autocertificazione)

1. Il Comune procede, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, al collaudo dei nuovi impianti e degli impianti già autorizzati che sono stati oggetto di potenziamento e/o modificati, convocando la preposta Commissione di Collaudo che redigerà apposito verbale.

2. La Commissione è composta almeno da:

- un funzionario comunale dei settori tecnici dell'Ente Comunale;
- un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- un rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza;
- un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante dell'Amministrazione Comunale e quelle di segretario, da un impiegato dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni.

3. Dal verbale di collaudo dovrà risultare la conformità dell'impianto al progetto presentato al Comune e l'esatta costituzione dello stesso (numero delle colonnine erogatrici e degli erogatori, numero e capacità e destinazione dei serbatoi, apparecchiature per il self-service pre-pagamento ed erogatori collegati allo stesso, quantità massima di olio lubrificante che può essere detenuta presso l'impianto).

4. In occasione del collaudo si procederà anche alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale.

5. La verifica di cui al precedente comma 4 dovrà comunque essere effettuata almeno una volta ogni 15 anni.

6. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione necessitano del collaudo predisposto dal Comune e non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo stesso da parte dell'apposita commissione.

7. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento delle somme, determinate dall'Amministrazione comunale, presso la competente tesoreria comunale.

8. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione a cura del Comune.

Articolo 24
(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 5.000.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto ad uso privato in assenza o in difformità dell'autorizzazione, sono puniti secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 2.500 e con la confisca delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.
3. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune.

TITOLO VII

ORARI

Articolo 25

(Orari, esenzioni, turni di riposo, servizio notturno)

1. Il Comune determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso autotrazione.
2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, le compagnie petrolifiche interessate sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.
3. L'Amministrazione comunale, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno, con l'obbligo di esporli in modo visibile.
4. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di 52 ore.

5. Il Comune, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 1 del D.Leg.vo 32/98, determina gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo fasce orarie.
6. La fascia oraria scelta dal gestore è comunicata all'Amministrazione comunale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di pubblico servizio.
7. E' consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque alla presenza del gestore o in accordo tra le parti.
8. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purchè siano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.
9. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self – service prepagamento svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicale, festivi ed infrasettimanali.
10. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti funzionanti con self – service prepagamento senza la presenza del gestore.
11. Gli impianti provvisti di apparecchiature self – service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati.
12. Le attività di cui all'articolo 2, comma 2 bis della legge 496/99, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.
13. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.
14. Il Comune, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Leg.vo 32/98, determina la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio

comunale. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

15. Nella determinazione dei turni di riposo il Comune deve tenere conto dell'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

16. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì, se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno festivo successivo.

17. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

18. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

19. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno il Comune assicura il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

20. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 26

(Autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti)

1. L'istanza per l'installazione di un nuovo impianto di carburanti e/o la modifica di quelli esistenti deve essere diretta, in bollo, al Sindaco del Comune e al Dirigente del Servizio Responsabile Comunale dell'Ufficio Commercio - di seguito dirigente del servizio competente - il quale entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune -

procederà agli adempimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Comunale (autorizzazione commerciale per le attività richieste e concessione edilizia) entro gg. 90 trascorsi i quali la domanda si ritiene accolta.

2. L'istanza deve indicare:

- le complete generalità (è necessario aver compiuto il 18° anno di età), il domicilio e il codice fiscale del richiedente, o legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile, cioè: la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione – il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta dall'ultimo bilancio;
- essere cittadino italiano, o ente italiano o degli Stati della Comunità Economica Europea, oppure Società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli Enti e le Società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso autotrazione;
- la località in cui si intende installare l'impianto, con l'indicazione del tipo di strada prospiciente e della chilometrica progressiva della strada;
- la dettagliata composizione dell'impianto: numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi e tipi di carburante;
- la modalità di svolgimento del servizio;
- la sottoscrizione autenticata del proprietario dell'area su cui insisterà l'impianto;
- la distanza di effettiva percorrenza da altri impianti esistenti;
- la quantità massima, espressa in metri cubi, di olio lubrificante in confezioni sigillate che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

3. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:

a) analitica autocertificazione del richiedente, contenente la dichiarazione

- di non essere stato dichiarato fallito;
- di non aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni;
- di non aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- di non aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata

- in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale;
- di non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.05.1965, n. 575, e di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - b) documentazione comprovante l'esatta localizzazione dell'impianto, l'atto da cui risulta la disponibilità dell'area, la planimetria dell'impianto;
 - c) progetto dell'impianto dal quale risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori, con dichiarazione dell'avvenuta presentazione dello stesso progetto al Comando VV.F. per gli adempimenti di cui all'art. 2 del D.P.R. 37/1998;
 - d) relativamente alla parte strutturale dell'edificio e/o del chiosco come di tutte le opere urbanistiche elaborati grafici, relazioni tecniche e quant'altro necessario per l'ottenimento del parere favorevole dell'Uff. Urbanistico;
 - e) perizia giurata, redatta da un tecnico competente ed abilitato per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto nel relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore e agli altri strumenti urbanistici comunali in vigore e alle norme per la prevenzione incendi; il rispetto delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; il rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo; il rispetto dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree e delle norme applicabili alle stesse, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili. La perizia giurata dovrà necessariamente fare riferimento ai pareri preventivi di A.S.L., U.T.F. e VV.F. citando gli estremi degli stessi (data e protocollo);
 - f) relazione illustrativa attestante l'inesistenza di cause d'incompatibilità tra impianto e territorio.
 - g) certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - h) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto d'intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
 - i) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
 - l) planimetrie dello stato di fatto in scala 1:200, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali

riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso, atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compreso i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere all'area in esame;

- a) planimetrie in scala 1:100 di eventuali locali destinati alle attività complementari;
- b) planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezioni e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico sulla quale recinzione prospetta. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;
- c) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area;
- d) tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- e) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- f) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
- g) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo, in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal responsabile del settore Igiene Pubblica della A.S.L. e dall'ufficio tecnico del Comune.

4. Tale documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti del Regolamento Edilizio Comunale, deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall'avente titolo alla concessione (titolare di un diritto reale sull'area interessata all'intervento).

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il dirigente del servizio competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 8 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

7. Quando, in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

8. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed alle disposizioni del presente piano, il dirigente del servizio competente rilascia contestualmente l'autorizzazione e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato; decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

Art. 27

(Domande in corso)

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per modifiche, potenziamenti o trasformazioni, sono da considerarsi valide ed autorizzabili solo se conformi e non in contrasto con il presente piano e con le direttive nazionali e regionali, e che rendano gli impianti più funzionali e fruibili all'utenza. Quelle per nuovi impianti dovranno essere ripresentate.

Articolo 28

(Domande concorrenti)

1. Le pratiche, complete della documentazione, sono valutate secondo l'ordine cronologico risultante o dalla data di spedizione con lettera raccomandata o dalla data di assunzione al protocollo se prodotta in altro modo.

2. In presenza di più richieste, complete della documentazione, aventi la stessa data di presentazione, per nuovi impianti o trasferimenti di impianti esistenti, la selezione è effettuata in base alla maggiore distanza da altro impianto autorizzato e, in secondo luogo,

alla previsione della predisposizione di strutture per la distribuzione di "nuovi carburanti ecologici".

3. Le domande concorrenti tra impianti di Comuni confinanti devono essere esaminati in sede di conferenza di servizio dai responsabili in materia dei Comuni interessati, sulla base dei criteri di cui ai comuni precedenti.

Art. 29

(Tempi di realizzazione dell'impianto)

Trascorsi 180 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione, il titolare deve iniziare i lavori, pena la decadenza della stessa. Se l'impianto non viene attivato entro 360 giorni dalla data del rilascio l'autorizzazione si intende revocata. Eventuale proroga può essere concessa solo ed esclusivamente per motivi non imputabili al richiedente.

Articolo 30

(Potenziamenti di impianti esistenti)

1. Gli impianti esistenti possono procedere a:
 - opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - potenziamenti di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 11/09/1989 e alla L.R. 44/90 e seguenti;
 - potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa regionale;
 - ristrutturazioni, nel rispetto delle varie normative sull'inquinamento e di quanto espressamente previsto ai precedenti artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
2. E' definito come potenziamento l'aumento dei prodotti erogati ed è soggetto ad Autorizzazione.
3. L'istanza, completa dell'esame progetto dei Vigili del Fuoco, dell'autocertificazione e perizia giurata di rispetto delle norme vigenti, deve essere diretta al dirigente del servizio responsabile della struttura comunale preposta al Commercio.
4. La ditta potrà effettuare da subito i lavori di potenziamento ma gli stessi potranno essere utilizzati solo dopo il collaudo previsto dall'apposita commissione.
5. Solo a seguito di collaudo favorevole il Comune provvederà a rilasciare una nuova Autorizzazione aggiornata allo stato dell'impianto potenziato.

6. L'istanza deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto che s'intende potenziare; c) i lavori che s'intendono eseguire.
7. Alla domanda devono essere uniti i seguenti documenti:
- a) elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori;
 - b) perizia giurata, redatta da un ingegnere od altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto nel relativo albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore; il rispetto delle prescrizioni fiscali e di quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; il rispetto delle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché delle norme di indirizzo programmatico della regione; c) relazione illustrativa attestante l'inesistenza di cause d'incompatibilità tra impianto e territorio. d) esame progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
8. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il dirigente del servizio competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di cui al comma 7 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
9. Quando, in sede di esame della domanda, il dirigente del servizio competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
10. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed alle disposizioni del presente piano, il dirigente del servizio competente rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato; decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.
11. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D.Leg.vo 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 20.10.1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

Articolo 31

(Comunicazione per la ristrutturazione e la modifica degli impianti esistenti)

1. Costituiscono semplice modifica o ristrutturazione degli impianti esistenti le seguenti opere:

- aggiunta di colonnine erogatrici;
- sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a multipla erogazione;
- aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- spostamento delle attrezzature dell'impianto (apparecchiature self-service pre-pagamento, colonnine erogatrici e serbatoi);
- aumento della quantità massima di olio lubrificante in confezioni sigillate che s'intende detenere presso l'impianto;
- sostituzione delle attrezzature dell'impianto; utilizzazione delle attrezzature esistenti per l'erogazione di altri prodotti già autorizzati;
- collegamento delle attrezzature esistenti ai dispositivi self-service pre-pagamento già installati presso l'impianto;
- eliminazione di apparecchiature self-service pre-pagamento, colonnine erogatrici e serbatoi;
- diminuzione della quantità massima di olio lubrificante in confezioni sigillate che s'intende detenere presso l'impianto;
- installazione o aggiunta di apparecchiature self-service;
- installazione o aggiunta di dispositivi self-service post-pagamento.

2. Le ristrutturazioni o modifiche degli impianti esistenti non sono soggette ad autorizzazione, ma devono solo essere comunicate al Sindaco.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata almeno 15 giorni prima di dare inizio ai lavori di modifica dell'impianto e deve indicare: a) le generalità e il domicilio del richiedente; b) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto che s'intende modificare; c) i lavori che s'intendono eseguire.

4. Alla comunicazione devono essere uniti: a) elaborati grafici dai quali risulti la disposizione planimetrica delle attrezzature ed i collegamenti dei serbatoi agli erogatori; b) esame progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 32
(Smantellamento e rimozione)

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- la cessazione delle attività integrative all'impianto;
- l'adeguamento dell'area alle previsioni del P.R.G.;
- la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente, con l'obbligo di conferire i materiali di risulta a ditte o discariche, all'uopo autorizzate, per lo smaltimento o l'eventuale recupero, giuste disposizioni contemplate dal D.Leg.vo 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

Articolo 33
(Impianti ad uso privato)

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio ovvero per il trasferimento di sede degli impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato deve essere presentata al Sindaco e al dirigente del settore commercio, in bollo.

2. L'istanza deve indicare:

- generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2, del codice civile, cioè: la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione - il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio;
- la località in cui s'intende installare l'impianto;
- la dettagliata composizione dell'impianto: numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi e tipi di carburante;
- indicazione del numero degli automezzi pesanti (escluso autovetture) del parco macchine di proprietà non inferiore a n.10.

3. All'istanza dovrà essere allegato:

- autocertificazione del richiedente, contenente la dichiarazione: del tipo di attività dell'azienda; del numero dei veicoli che utilizzeranno l'impianto e relativa fotocopia della carta di circolazione per ogni veicolo; di essere a conoscenza del divieto di cedere il carburante a terzi; certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- documentazione comprovante l'esatta localizzazione dell'impianto, la planimetria dell'impianto;
- progetto dell'impianto;
- perizia giurata redatta da un tecnico competente ed abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato, con indicato che l'impianto sarà conforme alle: disposizioni del piano regolatore e agli altri strumenti urbanistici in vigore; alle norme per la prevenzione incendi; alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale; alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici; alle norme di indirizzo programmatico della Regione Abruzzo; alle disposizioni relative ai criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione degli impianti stabilite dal Comune.

Articolo 34

(Prescrizioni per gli impianti di distribuzione ad uso privato)

1. L'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato è soggetta alla stessa normativa di quelli pubblici come disposto dall'art. 3 punto 10 del D.Leg.vo n. 32/98.
2. I serbatoi di contenimento del carburante degli impianti ad uso privato devono avere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (interrati, cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di recupero vapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoi esistenti.
3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento versamenti di idrocarburi).
4. Il carburante potrà essere erogato solo ed esclusivamente ai mezzi della ditta richiedente e nessuna pubblicità o cartello pubblicitario potrà essere utilizzato per segnalare la presenza dell'impianto. L'inosservanza di tali norme comporterà la revoca dell'autorizzazione comunale.

Articolo 35
(Norme finali)

1. Il presente Regolamento ha solo funzione amministrativa inerente ai compiti specifici del Comune, per quanto riguarda gli impianti carburanti e non vincola l'Amministrazione per quanto riguarda pareri e norme di altri Enti, quali ANAS, UTIF, VVF, ASL, PROVINCIA, etc.
2. Sono abrogati tutti i regolamenti e le discipline in contrasto con il presente Regolamento.
3. La validità del presente è di 5 (cinque) anni dalla data di adozione. Può essere sottoposto a variazione prima della sua scadenza. Dopo la scadenza, qualora non intervenga un nuovo strumento, si intende operante il piano scaduto.
4. Il trasferimento dell'impianto può avvenire in ambito regionale, provinciale e comunale come da art. e del D.Leg.vo 32/98 e dalle norme del presente regolamento, per la razionalizzazione della rete. Non è ammesso il trasferimento parziale di impianti, anche in presenza di separate autorizzazioni in unico impianto.
5. Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione automatica di carburanti potrà avvenire per atto tra vivi o per successione a causa di morte:
 - a) Per atto tra vivi è ammesso solo con la cessione di ramo d'azienda con atto pubblico e il trasferimento della titolarità dovrà essere comunicato al Comune allegando l'atto pubblico;
 - b) Per successione a causa di morte l'interessato è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
6. La comunicazione di subingresso è presentata, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla morte del titolare o dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
7. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
9. Gli orari di apertura al pubblico degli impianti di tipo tradizionale e di quelli selfservice post-pagamento sono determinati con provvedimento del sindaco.

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali regionali in materia.

Articolo 36
(Entrata in vigore)

Le norme del presente capo entrano in vigore il giorno successivo all'apposizione del visto di legittimità dell'organo di controllo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Titolo VI Capo 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento, degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.